



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 49 DEL 02-10-2025

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITA' DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 10/10/2025 AL 30/04/2026

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.lgs. n. 155/2010 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;
- nella stazione di riferimento di Via Lancieri di Novara a Treviso, di riferimento per il monitoraggio della qualità dell'aria per il Comune di Istrana, nel corrente anno 2025 si sono verificati 17 giorni di superamento del limite giornaliero di 50 µg/m³ delle polveri PM10, e nell'ulteriore stazione di monitoraggio di Strada S. Agnese si sono verificati 12 giorni di superamento del medesimo limite;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;

RICHIAMATI i seguenti atti della Regione Veneto:

- la DGR n. 2130 del 23/10/2012 di approvazione della "*Zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt 3 e 4 del D. Lgs 13.08.2010 n. 155*" dove il Comune di Istrana risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e Capoluogo Bassa Pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- la deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 19/04/2016, di aggiornamento del *Piano regionale*

di tutela e risanamento dell'atmosfera, resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del *Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*, risalente al 2014, agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;

- la DGR n. 836 del 06/06/2017, inerente il “*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. L'Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti: livello di nessuna allerta – verde, livello di allerta 1 – arancio, livello di allerta 2 – rosso. I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai Comuni, a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. La stazione di riferimento per il Comune di Treviso è la stazione di Fondo Urbano di “Via Lancieri di Novara”;
- la DGR n. 1500 del 16/10/2018, con cui si demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici di Zona;
- la DGR n. 1855 del 29/12/2020, contenente il progetto di “*Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155*” dove il Comune di Istrana risulta inserito nella zona Pianura IT0522 (prima IT0513);
- la DGR n. 238 del 02/03/2021, recante “*Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione*”, che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- la DGR n. 1089 del 09/08/2021 che fissa gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- la DGR n. 786 del 12/07/2024 che ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera adottato con DGR n. 480/2024;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 377 del 15 aprile 2025 è stato aggiornato il “*Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera*” (di seguito indicato come PRTRA); esso, tra l'altro, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

TENUTO CONTO del “*Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili*”, sottoscritto a luglio 2019, anche con l'obiettivo di rendere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano;

VISTI altresì:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss. mm. ii. “*Norme per la tutela dell'ambiente*”;
- il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 155: “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- la Legge n. 10/1991 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il DPR n. 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a*

norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs. 19/10/2005, n.192”;

- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.lgs. n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
- la DGR n. 122 del 27/02/2015, “*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali*”;
- il DM n. 186/2017 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267: “*Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali*”;
- la L.R. Veneto n. 11/2001 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

ORDINA

A decorrere dal giorno 01/10/2025 sino al 30/04/2026, dal lunedì alla domenica nell’intero territorio comunale:

1) con livello “Nessuna allerta” – verde:

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 19°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati dal DPR n. 412/1993 con le sigle:
 - E.1 – residenza e assimilabili;
 - E.2 – uffici e assimilabili;
 - E.4 – edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili
 - E.5 – edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 – edifici adibiti ad attività sportive;
 - E.7 – edifici adibiti ad attività scolastiche;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- Sono fatte salve le deroghe previste dal DPR 74/2013;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “3 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
 - la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
 - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
 - il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, a scopo di intrattenimento. Su autorizzazione del Comune, sono consentite deroghe per fuochi d'artificio di Capodanno e per falò rituali purché legati a consolidate tradizioni pluriennali, organizzati a livello collettivo, con il limite di un falò su tutto il territorio comunale, previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività, purché preventivamente autorizzati dalla Questura e dal Comune

nell'ambito delle rispettive competenze. I fuochi e i falò dovranno essere alimentati esclusivamente a legna vergine, priva di trattamenti, mantenuta secca e asciutta. Le pire potranno avere di dimensioni massime pari a 3,5 m di altezza e 3 metri di diametro alla base e dovranno essere spente entro le ore 23:00 tramite spargimento di acqua. Sono vietati gli eventi privati;

- sono ammessi barbecue/preparazione di caldarroste alimentati a biomassa solida di limitate dimensioni e fuochi d'artificio classificati F1;

2) con livello di “Allerta 1” – arancio e livello di “Allerta 2” – rosso:

- durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
 - 18°C (con tolleranza di +2° C) negli edifici classificati dal DPR n. 412/1993 con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
 - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, con la sigla E.8;
- il divieto di utilizzo, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle “4 stelle” secondo la classificazione ambientale introdotta dal DM Ambiente n. 186/2017, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;
- la chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificati come E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 nel DPR 412/93);
- il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D.lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante, in ambito agricolo fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- il divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, sia pubblici che privati, con esclusione di qualunque deroga;

I N F O R M A

- che i livelli di criticità si attivano al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) Livello allerta 1 (arancio): quando nella centralina di riferimento di Treviso in via Lanceri di Novara vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

2) Livello allerta 2 (rossa): quando nella stessa centralina di riferimento vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

Il ritorno al livello di allerta 0 (verde) avviene quando, essendo in vigore un livello di allerta superiore, vengono misurati e/o previsti almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero di PM10 di 50 µg/m3.

I livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV reperibile al seguente link: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale <http://www.comune.istrana.tv.it> ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
- che per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa il cittadino può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni inerenti:
 - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa di potenza ≤ 35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 25 mg/Nm3 e di

- generatori a biomassa legnosa di potenza >35 kW se con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” e se con emissioni di polveri (PP) superiori a 15 mg/Nm³ e COT non superiore a 35 mg/Nm³;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che, oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1 bis del D.lgs. n. 267/2000;
 - che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area 6 – Gestione del territorio;

INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter - HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;
- a bruciare nelle stufe esclusivamente legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%);
- ad acquistare la legna durante il periodo estivo (giugno-luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura.

Il Sindaco
Gasparini Maria Grazia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*